

## **STATUTO**

### **ALMA COOPERATIVA SOCIALE**

#### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: PIANO DI SORRENTO NA CORSO  
ITALIA 71

Numero REA: NA - 824588

Codice fiscale: 06583371213

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

#### **Indice**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 18-05-2021 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|



1

Notaio  
Pasqualino Visconti

Allegato "A" all'atto Notar Visconti n. 1288 di Raccolta\_\_\_\_\_

STATUTO\_\_\_\_\_

TITOLO I\_\_\_\_\_

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA\_\_\_\_\_

Articolo 1 - Denominazione\_\_\_\_\_

E' costituita, con sede nel Comune di Piano di Sorrento (NA),  
la Società cooperativa denominata:\_\_\_\_\_

"ALMA Cooperativa Sociale"\_\_\_\_\_

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,  
agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei  
modi e termini di legge.\_\_\_\_\_

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente  
statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le  
disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle  
cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a  
responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disci-  
plina cooperativistica.\_\_\_\_\_

Articolo 2 - Durata\_\_\_\_\_

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2100 e potrà  
essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.\_\_\_\_\_

TITOLO II\_\_\_\_\_

SCOPO - OGGETTO\_\_\_\_\_

Articolo 3 - Scopo mutualistico - Oggetto\_\_\_\_\_

3.1 Scopo mutualistico\_\_\_\_\_

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio  
della mutualità senza fini di speculazione privata.\_\_\_\_\_

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge n.  
381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire  
l'interesse generale della comunità alla promozione umana e  
all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione  
dei servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, ai  
sensi dell'art. 1, comma 1, lett.a), della Legge n. 381/1991  
ivi incluse le attività richiamate di cui all'art. 2 comma 1  
lett. a), b), c), d), l), e p) del DLgs n. 112/2017 e mediante  
lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali,  
commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavora-  
tivo di persone svantaggiate, ai sensi dell'art. 1 comma 1  
lett. b) della Legge n. 381/1991.\_\_\_\_\_

Le attività ed i servizi del tipo a) e b) di cui alla Legge n.  
381/1991 sono svolte in maniera coordinata e sinergica, col  
necessario collegamento funzionale tra loro, nella misura  
prevista dalle vigenti disposizioni normative in materia.\_\_\_\_\_

Il sistema contabile verrà ordinato in modo tale da ottenere  
distinti i due ambiti di azione della lett. a) e lett. b)  
dell'art. 1 Legge n. 381/1991 al fine della dimostrazione del  
raggiungimento di dette finalità ed anche per la corretta  
applicazione della provvidenze e misure agevolate proprie  
previste dalla disciplina vigente.\_\_\_\_\_

La Cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci  
cooperatori continuità d'occupazione lavorativa e di contri-

buire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.\_\_\_\_\_

La Cooperativa, per lo svolgimento della propria attività sociale, può avvalersi sia delle prestazioni lavorative dei soci sia delle prestazioni lavorative di non soci con i quali potrà essere instaurato uno dei seguenti tipi di rapporto di lavoro:\_\_\_\_\_

- subordinato,\_\_\_\_\_
- autonomo,\_\_\_\_\_
- in qualità di artigiano e commerciante,\_\_\_\_\_
- professionale,\_\_\_\_\_
- di collaborazione coordinata e continuativa,\_\_\_\_\_
- nonché la scelta di qualsiasi altro tipo di rapporto di lavoro, anche di nuova introduzione nell'ordinamento italiano.\_\_\_\_\_

Ai sensi dell'art. 1 comma 4 del D.Lgs 03/07/2017 n. 112 la società, in quanto cooperativa sociale, acquisisce di diritto la qualifica di "impresa sociale".\_\_\_\_\_

Si applicano le norme relative alle società cooperative e, per quanto non previsto dagli artt. 2511 e seguenti del codice civile ed in quanto compatibili, le norme in materia di società a responsabilità limitata.\_\_\_\_\_

La cooperativa sociale di cui alla Legge n. 381/91 che rispetti le norme di detta legge è qualificabile a mutualità prevalente ex art. 111 septies delle disposizioni attuative del c.c.\_\_\_\_\_

### 3.2 Oggetto sociale\_\_\_\_\_

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, la Cooperativa si propone di effettuare, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), della Legge 381/1991: nel settore dei servizi socio-assistenziali e sanitari:\_\_\_\_\_

- la gestione e l'organizzazione dell'assistenza socio assistenziale, educativa e sanitaria domiciliare, a favore di anziani, disabili, minori, consistente in servizi educativi, di assistenza materiale, di assistenza geriatrica e di aiuto alle persone e nell'insieme organizzato di trattamenti riabilitativi e infermieristici necessari per stabilizzare il quadro clinico, limitare il declino funzionale e migliorare la qualità della vita dell'utente e della famiglia;\_\_\_\_\_

- la gestione e l'organizzazione dell'assistenza residenziale e semiresidenziale: gestione di centri di aggregazione e socializzazione, centri di ascolto, centri antiviolenza, anche per donne maltrattate, centri di temporanea accoglienza, anche per migranti, centri diurni e/o notturni per anziani, minori, donne, disabili fisici, psichici e sensoriali, immigrati, soggetti con dipendenze, di comunità

educative ed alloggio, case-famiglia, albergo, gruppi appartamento, gruppi di convivenza di soggetti sostenuti da Budget di Salute, strutture residenziali in genere sia di natura sociale che sanitaria a favore di soggetti svantaggiati minori anche affidati dal Centro Giustizia Minorile, donne in difficoltà, disabili, soggetti con disagio psichico, mamme con figli, anziani, immigrati. La gestione ed organizzazione di case di cura, cliniche e centri specializzati, tra cui Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), SIR, ABA;\_\_\_\_\_

- la gestione in convenzione con le farmacie pubbliche e private nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale di servizi a valenza socio-sanitaria;\_\_\_\_\_
- la gestione di servizi educativi (tra gli altri asili nido, ludoteche servizi di informazione, orientamento, formazione per emigranti);\_\_\_\_\_
- la gestione di servizi di disponibilità operativa (call center) per enti sia pubblici che privati finalizzati a telesoccorso e teleassistenza, telecompagnia e telemedicina; la gestione di sportelli informativi a favore di categorie svantaggiate, tra gli altri informa giovani;\_\_\_\_\_
- la gestione di servizi di interpretariato sociale e assistenza a categorie svantaggiate quali, a titolo non esaustivo, sordo/muti;\_\_\_\_\_
- la gestione e organizzazione di servizi di assistenza scolastica (di base, specialistica, e di integrazione scolastica) ai soggetti portatori di handicap e soggetti svantaggiati e servizi di trasporto scolastico ed extrascolastico (presso centri e strutture riabilitative), compreso quello rivolto alle fasce deboli, servizi di ambulanza;\_\_\_\_\_
- la gestione di attività volte alla pratica di attività sportive per lo sviluppo armonico dell'organismo e trattamenti rieducativi, correttivi e riabilitativi; la promozione e la gestione di impianti sportivi e di attività ricreative a favore delle fasce deboli, all'aperto e/o in palestra, piscine, palazzetto dello sport, campi sportivi o altre strutture idonee con possibilità di impiantare tali strutture ex novo; la gestione di centri diurni ad altre strutture con carattere ludico e animativo e finalizzati al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero (soggiorni-vacanze per minori ed adolescenti, anziani, diversamente abili e soggetti svantaggiati, campi estivi), la cultura ed il turismo sociale;\_\_\_\_\_
- la gestione ed organizzazione di attività all'interno di una fattoria sociale e didattica finalizzata alla realizzazione di percorsi didattici alternativi, creando un'alleanza terapeutica tra gli ambienti naturali e la persona, attraverso attività quali pet-therapy (terapia psicomotoria assistita con animali), ippoterapia-riabilitazione equestre, enoterapia;\_\_\_\_\_
- la gestione di laboratori didattici, artistico culturali, artigianali.\_\_\_\_\_

nel settore dei servizi educativi:\_\_\_\_\_

- la gestione di corsi di formazione professionale accreditati con enti pubblici per il rilascio di qualifiche professionali;
- l'attività di progettazione, gestione e realizzazione di corsi di formazione professionale, finanziati ed autofinanziati e per conto terzi (Regione, Province e Comuni);\_\_\_\_\_
- l'attività di progettazione, gestione e realizzazione di master professionalizzanti per l'inserimento lavorativo in realtà aziendali, di master universitari, e di corsi di alta formazione anche in collaborazione con istituti universitari;\_
- la promozione, organizzazione e gestione di attività preposte alla formazione continua ed aggiornamento, anche tramite l'ausilio dello strumento della formazione a distanza per dipendenti pubblici e privati, dirigenti e tecnici;\_\_\_\_\_
- la promozione della formazione, dello studio, della ricerca, e della sperimentazione per approfondire le conoscenze e le capacità professionali, e la formazione di esperti settoriali;
- l'attività di formazione e di consulenza nel campo di attività della società;\_\_\_\_\_
- la gestione di attività volte allo sviluppo artistico e culturale quali: corsi di danza, di musica, canto, l'organizzazione e gestione di servizi di biblioteca e videoteca, corsi di alfabetizzazione per stranieri e adulti di qualsiasi nazionalità, corsi di recupero istruzione scolastica;\_\_\_\_\_
- la diffusione dei principi della cooperazione attraverso studi e ricerche e la diffusione dei propri scopi ed ideali anche attraverso la pubblicazione (non abituale) di periodici, riviste, libri, anche in forma elettronica. \_\_\_\_\_

La Cooperativa inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della Legge 381/1991, allo scopo di promuovere l'integrazione dei cittadini, anche svantaggiati, attraverso l'inserimento lavorativo, può svolgere le seguenti attività (agricole, industriali, commerciali o di servizi):\_\_\_\_\_

- attività di ristorazione collettiva per Enti pubblici e privati con fornitura di pasti caldi e semifreddi ad enti pubblici e/o privati, anche mediante conduzione e gestione di mense aziendali e/o centri di produzione pasti presso soggetti pubblici e/o privati, ospedali, case di cura, scuole e collettività in genere; l'attività di catering e di fornitura di pasti a domicilio;\_\_\_\_\_
- attività di gestione e impianto, di imprese turistiche, di strutture ricettive ed annessi spazi turistici quali alberghi, hotel, motel, agriturismi, villaggi, residence, campeggi, case ed appartamenti per vacanze, case per ferie, esercizi di affittacamere, strutture congressuali, parchi a tema e di divertimento, stabilimenti termali, centri estetici, istituti di bellezza, palestre, strutture sportive, ricreative e per il tempo libero, stabilimenti balneari, piscine, impianti sportivi, bar e ristoranti;\_\_\_\_\_
- gestione di attività promozionali di carattere culturale,

turistico ed artistico con l'organizzazione e gestione diretta di congressi, convegni, meeting, mostre, fiere, mercati, festival, sagre, ed eventi culturali ed artistici in generale, anche solo attraverso la fornitura delle attrezzature necessarie, con relativo servizio di accoglienza, catering, informazione e vendita di biglietti; la gestione di servizi hostess ed interpretariato, il tutto anche avvalendosi dell'ausilio di intermediari specializzati;\_\_\_\_\_

- esercizio delle attività agricole nell'ambito di un percorso di agricoltura sociale, vale a dire la realizzazione di coltivazioni ortofrutticole con metodi di produzione biologici ed ecosostenibili, in serra ed in campo aperto, attività florovivaistiche, allevamento e custodia di animali, compresa la commercializzazione, anche previa trasformazione e confezionamento dei prodotti ottenuti;\_\_\_\_\_
- attività di servizio a terzi per la raccolta di prodotti agricoli, coltivazione di fondi, taglio di boschi, rimboschimenti e forestazione, allevamento e custodia di animali, impiego di macchine ed attrezzature agricole;\_\_\_\_\_
- attività di equitazione e maneggio;\_\_\_\_\_
- attività agrituristiche, gestione di fattorie sociali e di turismo sociale di cui all'articolo 7, comma 10, della legge 29 marzo 2001, n. 135, recante, con connesse attività di ristorazione; impegno nella ricerca, nella sperimentazione e nell'attuazione delle nuove tecnologie atte al miglioramento dell'agricoltura;\_\_\_\_\_
- attività di manutenzione di aree pubbliche e private, di aree verdi, diserbo meccanico e spazzamento, attività di gestione dei lavori di sistemazione agraria e forestale, di progettazione, di impianto e\_\_\_\_\_ manutenzione di verde pubblico e privato, di produzione e commercializzazione di prodotti orto florovivaistici e ortofrutticoli in genere; gestione di giardini pubblici e privati con raccolta trasporto e smaltimento degli scarti della potatura; gestione dei servizi degli ausiliari dei rifiuti; servizio di spazzamento e lavaggio sia manuale che meccanico di aree urbane con relativo servizio di trasporto, raccolta e smaltimento rifiuti;\_\_\_\_\_
- gestione affissioni manifesti e campagne pubblicitarie e volantinaggio, anche attraverso il noleggio di vettori pubblicitari mobili e statici;\_\_\_\_\_
- attività di pulizia, sanificazione, disinfestazione e derattizzazione di edifici pubblici e privati, servizi di lavanderia e rifacimento letti per enti pubblici e privati;\_\_\_\_\_
- attività di facchinaggio, parcheggio, portierato e custodia;
- attività di gestione e manutenzione della spiagge, aree protette, oasi ecologiche e laghi; gestione aree pic-nic; attività di emergenza e di protezione della flora, della fauna avicola, terricola e montana e della protezione civile; at-

tività di gestione, manutenzione e sorveglianza di aree storiche, architettoniche ed archeologiche e di musei; \_\_\_\_\_

- attività di gestione di parcheggi privati e non; \_\_\_\_\_
- attività commerciali sia fisse che in forma ambulante (negozi, bar, edicole, ecc); \_\_\_\_\_
- attività di comunicazione online (progettazione e realizzazione di portali e siti web, redazione di mailing list web, attivazione di reti locali, ecc) e offline (progettazione e redazione di libri, guide, manifesti, inviti istituzionali, volantini per pubblicità, locandine, cd rom, video ecc). Tutte le attività editoriali potranno essere finalizzate in proprio e per conto terzi e potranno contenere attività di gestione di centri di diffusione riviste, giornali e simili; \_\_\_\_\_
- attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso, nonché di commercio elettronico, in proprio e per conto terzi, che preveda anche l'utilizzo di transazione economiche online, di qualsiasi bene e servizio; \_\_\_\_\_
- istituire e/o gestire laboratori artigianali, officine meccaniche e magazzini; \_\_\_\_\_
- gestione di impianti di stoccaggio e distribuzione di combustibile, carburanti e lubrificanti, fornitura di combustibili liquidi, gassosi e solidi ad enti Pubblici e Privati. Gestione diretta o indiretta di impianti di distribuzione di carburanti, combustibili, lubrificanti, derivati ed affini ed altri prodotti annessi e connessi e attività di autolavaggio; \_\_\_\_\_
- attività di trasporto per conto proprio e/o terzi. \_\_\_\_\_

La Cooperativa, inoltre, potrà: \_\_\_\_\_

- partecipare a gare d'appalto sia pubbliche che private; \_\_\_\_\_
- assumere partecipazione in altre società aventi scopo analogo od affine con espressa esclusione ai fini di collocamento su mercato; \_\_\_\_\_
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe o comunque accessorie alla attività sociale; \_\_\_\_\_
- costruire un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies c.c.; \_\_\_\_\_
- dare adesione e partecipazione ad Enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare, sviluppare ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; \_\_\_\_\_
- concedere avalli cambiari, fidejussioni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito da terzi soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative; \_\_\_\_\_
- contrarre mutui passivi, chiedere scoperti bancari ed operare con i medesimi; \_\_\_\_\_
- svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare,

industriale, Commerciale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione dello scopo sociale, nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti in collegi, ordini o albi professionali;\_\_\_\_\_

- promuovere e sviluppare l'erogazione di servizio sociali a domanda collettiva con particolare riguardo alle fasce sociali povere, svantaggiate ed emarginate.\_\_\_\_\_

Per il raggiungimento degli scopi sociali indicati la Cooperativa sociale è altresì impegnata ad integrare in modo permanente o secondo contingenti opportunità la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.\_\_\_\_\_

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte:

- con esclusione espressa delle attività di cui al d.lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1 e successive modificazioni, e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia;\_\_\_\_\_

- nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi e comunque gli incarichi saranno espletati da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, ove ricadano in materia che ne presupponga l'appartenenza.\_\_\_\_\_

La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale.\_\_\_\_\_

La Società potrà infine avvalersi di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge, sia regionali che nazionali e comunitarie.\_\_\_\_\_

### **TITOLO III**

#### **SOCI**

#### **Articolo 4 - Soci ordinari**

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.\_\_\_\_\_

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale. È possibile anche per la categoria dei lavoratori svantaggiati assumere la qualifica di socio.\_\_\_\_\_

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.\_\_\_\_\_

Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

#### **Articolo 5 - Soci speciali**

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 30 per cento di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 17, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto. Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 12.

#### **Articolo 6 - Domanda di ammissione**

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
- d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, nè superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge;
- e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera a) del comma 1, la denominazione dell'ente, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'Ente e dal Presidente del Collegio sindacale, nonché l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla

Cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa. L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo art. 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al precedente articolo 5 - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

#### **Articolo 7 - Obblighi del socio**

I soci sono obbligati:

a) al versamento:

- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo art.18;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;\_  
c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa. \_\_\_\_\_

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. \_\_\_\_\_

#### **Articolo 8 - Diritti dei soci**\_\_\_\_\_

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione. \_\_\_\_\_

#### **Articolo 9 - Perdita della qualità di socio**\_\_\_\_\_

La qualità di socio si perde: \_\_\_\_\_

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica; \_\_\_\_\_
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica. \_\_\_\_\_

#### **Articolo 10 - Recesso del socio**\_\_\_\_\_

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio: \_\_\_\_\_

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; \_\_\_\_\_
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; \_\_\_\_\_
- c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - - sia cessato per qualsiasi motivo. \_\_\_\_\_

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa. \_\_\_\_\_

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. \_\_\_\_\_

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 28. \_\_\_\_\_

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. \_\_\_\_\_

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera del consiglio di amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. \_\_\_\_\_

#### **Articolo 11 - Esclusione**

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:\_\_\_

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;\_\_\_
- b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;\_\_\_
- c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;\_\_\_
- d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;\_\_\_
- e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art.4, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;\_\_\_
- f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;\_\_\_
- g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;\_\_\_
- h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto;\_\_\_
- i) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;\_\_\_
- l) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo; \_\_\_
- m) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;\_\_\_
- n) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 4, senza la prevista autorizzazione del Consiglio di amministrazione.\_\_\_\_\_

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 28.\_\_\_\_\_

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.\_\_\_\_\_

#### **Articolo 12 - Liquidazione**

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 17 e 20, lettera c), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in

proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.\_\_\_\_\_

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo.\_\_\_\_

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.\_\_\_\_\_

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 17, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.\_\_\_\_\_

#### **Articolo 13 - Morte del socio**\_\_\_\_\_

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 12.\_\_\_\_\_

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.\_\_\_\_\_

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro 6 mesi dalla data del decesso.\_\_\_\_\_

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.\_\_\_\_\_

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dall'Organo amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art.6. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente art.12.\_\_\_\_\_

#### **Articolo 14 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati**\_\_\_\_\_

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.\_\_\_\_\_

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.\_\_\_\_\_

### **TITOLO IV**\_\_\_\_\_

#### **STRUMENTI FINANZIARI**\_\_\_\_\_

#### **Articolo 15 - Strumenti finanziari**\_\_\_\_\_

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle

d.a.t. del cod. civ. \_\_\_\_\_

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti: \_\_\_\_\_

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario; \_\_\_\_\_

- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.; \_\_\_\_\_

- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili; \_\_\_\_\_

- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso. \_\_\_\_\_

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli. \_\_\_\_\_

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto. \_\_\_\_\_

#### **TITOLO IV**

##### **RISTORNI**

#### **Articolo 16 - Ristorni**

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento. \_\_\_\_\_

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare: \_\_\_\_\_

1. le necessità della gestione della cooperativa; \_\_\_\_\_

2. i piani strategici della cooperativa; \_\_\_\_\_

3. esigenze di finanziamento e di capitalizzazione della cooperativa. \_\_\_\_\_

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio: \_\_\_\_\_

a. in forma liquida; \_\_\_\_\_

b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote. \_\_\_\_\_

#### **TITOLO V**

##### **PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE**

#### **Articolo 17 - Elementi costitutivi**

Il patrimonio della cooperativa è costituito: \_\_\_\_\_

a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore a 25 euro e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge; \_\_\_\_\_

b. dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 15; \_\_\_\_\_

c. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'ar-

articolo 19 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;\_\_\_\_\_

d. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 7;\_\_\_\_\_

e. dalla riserva straordinaria;\_\_\_\_\_

f. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.\_\_\_\_\_

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.\_\_\_\_\_

Le riserve, salva quella di cui alla precedente lettera d), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.\_\_\_\_\_

#### **Articolo 18 - Caratteristiche delle quote**\_\_\_\_\_

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.\_\_\_\_\_

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.\_\_\_\_\_

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 4.\_\_\_\_\_

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 28.\_\_\_\_\_

#### **Articolo 19 Bilancio di esercizio**\_\_\_\_\_

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. \_\_\_\_\_

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarli in conformità alle norme di legge. \_\_\_\_\_

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.\_\_\_\_\_

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:\_\_\_\_\_

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella pre-

vista dalla legge; \_\_\_\_\_

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge 31.1.92 n.59, nella misura del 3%; \_\_\_\_\_

c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della legge 31 gennaio 1992, n.59; \_\_\_\_\_

d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 16; \_\_\_\_\_

e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici; \_\_\_\_\_

f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 15; \_\_\_\_\_

g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) e g) dell'art.17. \_\_\_\_\_

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno. \_\_\_\_\_

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del precedente articolo 16, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b) ed f). \_\_\_\_\_

#### **TITOLO VI**

#### **RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI**

#### **Articolo 20 - Decisioni dei soci**

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione. \_\_\_\_\_

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: \_\_\_\_\_

1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili; \_\_\_\_\_

2) la nomina dell'organo amministrativo; \_\_\_\_\_

3) la nomina dell'Organo di Controllo e del Revisore legale dei conti; \_\_\_\_\_

4) le modificazioni dell'atto costitutivo; \_\_\_\_\_

5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico; \_\_\_\_\_

6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; \_\_\_\_\_

7) l'approvazione dei regolamenti interni; \_\_\_\_\_

8) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione. \_\_\_\_\_

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'ar-

articolo 2479-bis del codice civile. \_\_\_\_\_

#### **Articolo 21 - Assemblee**

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R., inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. \_\_\_\_\_

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e l'Organo di Controllo se nominato. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. \_\_\_\_\_

#### **Articolo 22 - Costituzione e quorum deliberativi**

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. \_\_\_\_\_

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. \_\_\_\_\_

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 4, 6 e 7 del precedente articolo 20, per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto. \_\_\_\_\_

#### **Articolo 23 - Votazioni**

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. \_\_\_\_\_

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto. \_\_\_\_\_

#### **Articolo 24 - Voto**

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. \_\_\_\_\_

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti, in relazione all'ammontare della quota sociale detenuta oppure al numero dei loro membri. \_\_\_\_\_

Per i soci speciali si applica l'articolo 5 del presente statuto. \_\_\_\_\_

#### **Articolo 25 - Presidenza dell'Assemblea**

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. \_\_\_\_\_

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio. \_\_\_\_\_

#### **Articolo 26 - Amministrazione**

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministra-

zione composto da due o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina.\_\_\_\_\_

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. \_\_\_\_\_

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni.\_\_\_\_\_

Gli amministratori possono essere rieletti.\_\_\_\_\_

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.\_\_\_\_\_

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.\_\_\_\_\_

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.\_\_\_\_\_

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.\_\_\_\_\_

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, all'organo di controllo ed al revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. \_\_\_\_\_

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo se nominato.\_\_\_\_\_

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.\_\_\_\_\_

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.\_\_\_\_\_

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.\_\_\_\_\_

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio

di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori ed all'organo di controllo se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'organo di controllo se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di controllo, gli amministratori sono tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla sua sostituzione.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dall'organo amministrativo, sentito il parere dell'Organo di controllo, se nominato.

#### **Art.27 - Organo di controllo - Revisore legale dei conti**

##### **27.1 Organo di controllo**

L'assemblea, per obbligo di legge o per scelta volontaria, può nominare un sindaco unico od un collegio sindacale e, qualora non intenda affidargli l'attività di revisione legale dei conti, il revisore legale dei conti.

La nomina del sindaco unico può essere riservata ai possessori di strumenti finanziari.\_\_\_\_\_

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, la nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è riservata, nel rispetto dell'articolo 2543 c.c., ai possessori di strumenti finanziari di cui al precedente articolo 15. Il presidente del collegio sindacale è nominato in occasione della nomina dello stesso collegio.\_\_\_\_\_

Il sindaco unico o tutti i sindaci, in caso di collegio, devono essere revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro.\_\_\_\_\_

Il sindaco od i sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è stato ricostituito.\_\_\_\_\_

I sindaci sono rieleggibili.\_\_\_\_\_

Il compenso dell'organo di controllo è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata dell'ufficio.\_\_\_\_\_

All'organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni in quanto compatibili.\_\_\_\_\_

Per le cause di ineleggibilità e di decadenza si applicano le disposizioni dell'articolo 2399 del codice civile.\_\_\_\_\_

In caso di morte, di rinuncia, di decadenza del sindaco unico deve essere convocata senza indugio l'assemblea dei Soci per la sua sostituzione; il sindaco così nominato resta in carica fino a scadenza del mandato triennale in corso.\_\_\_\_\_

Se è stato nominato un collegio, in caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco si applicano le disposizioni dell'articolo 2401 del codice civile.\_\_\_\_\_

27.2 Revisore legale dei conti\_\_\_\_\_

Al sindaco unico od al collegio sindacale spetta anche la revisione legale dei conti, salvo diverse inderogabili disposizioni di legge ovvero diversa decisione dei soci, che potranno anche affidare l'incarico della revisione ad un revisore o ad una società di revisione.\_\_\_\_\_

Si applicano al revisore legale dei conti le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni in quanto compatibili.\_\_\_\_\_

Il compenso del revisore legale dei conti è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.\_\_\_\_\_

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.\_\_\_\_\_

L'incarico può essere revocato con decisione dei soci.\_\_\_\_\_

Il revisore svolge funzioni di revisione legale dei conti sulla società; si applicano le disposizioni del codice civile

in materia. Il revisore è tenuto a redigere la relazione prevista dall'articolo 2429, comma 3, del codice civile.\_\_\_\_\_

**TITOLO VII**

**CONTROVERSIE**

**Articolo 28 - Clausola di conciliazione ed arbitrale**

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio Dove ha sede la cooperativa, con gli effetti previsti dagli artt. 38 ss d. lgs. 5/2003.\_\_\_\_\_

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio dove ha sede la cooperativa che provvederà alla nomina dell'arbitro. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.\_\_\_\_\_

**TITOLO VIII**

**SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

**Articolo 29 - Scioglimento anticipato**

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.\_\_\_\_\_

**Articolo 30 - Devoluzione patrimonio finale**

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:\_\_\_\_\_

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 19, lett. c);\_\_\_\_\_

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.\_\_\_\_\_

**Articolo 31 - Requisiti mutualistici**

Qualora la cooperativa intenda mantenere la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente le clausole mutualistiche in tema di distribuzione dei dividendi ai soci (Articolo 19 lettera E), non ripartibilità delle riserve (Articolo 17, lettera C) e di devoluzione del patrimonio (Articolo 29) sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.\_\_\_\_\_

**TITOLO IX**

**DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

**Articolo 32 - Regolamenti**

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

**FIRMATO: ALBINO GARGIULO - PASQUALINO VISCONTI NOTAIO (SIGILLO) .**

Pasqualino Visconti Notaio. Segue sigillo

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgl. n. 82/2005, che si trasmette nei termini utili di registrazione ad uso del Registro delle Imprese.

Imposta di bollo assolta per via telematica ai sensi del Decreto Ministeriale 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.